

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale

Roma, 08-01-2024

Messaggio n. 77

OGGETTO: Invalidità civile. Servizio di allegazione della documentazione sanitaria ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Estensione del servizio alle ASL per la procedura di verifiche ordinarie (VOA) per le ASL

1. Premessa

Facendo seguito al messaggio n. 3574 del 1° ottobre 2022 e con riferimento alla gestione Invalidità civile, con il presente messaggio si comunica l'estensione del servizio "Allegazione documentazione Sanitaria", già operativo per le Commissioni Mediche di Verifica dell'INPS (procedura CIC - revisioni per tutto il territorio nazionale e prime istanze/aggravamenti ove vige la convenzione), anche per le attività delle Commissioni Mediche Integrate (CMI) relative alle prime istanze e agli aggravamenti nei territori in cui la prima visita è di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL).

In questa prima fase sperimentale, per non interferire con le attuali modalità di lavoro e con gli ordinari flussi di processo, è necessario che l'ASL esprima la propria volontà di adesione al servizio, chiedendo quindi la relativa abilitazione al servizio.

L'ASL potrà chiedere l'abilitazione per il tramite della Direzione regionale o Direzione di coordinamento metropolitano dell'INPS di riferimento, la quale formalizzerà la richiesta alla Direzione centrale Inclusione e invalidità civile. A seguito della conclusione della fase

sperimentale, il servizio verrà attivato presso tutte le ASL e ne sarà data comunicazione con apposito messaggio.

Il servizio consente ai cittadini (o da chi li rappresenta) che intendono aderire alle disposizioni dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di inoltrare *online* la documentazione sanitaria probante ai fini dell'accertamento medico legale, in modo da ottenere una valutazione agli atti della propria domanda.

Si precisa che il servizio di "Allegazione documentazione Sanitaria" è operativo per il cittadino fino alla definizione del verbale sanitario. A conclusione dell'*iter* sanitario, tale funzione viene disabilitata.

Il termine che il soggetto interessato dovrà rispettare per potersi avvalere della facoltà di usufruire del servizio "Allegazione della documentazione Sanitaria" è stabilito dagli accordi tra l'INPS e l'ASL, come specificato al punto 1 del paragrafo 2 del presente messaggio.

La procedura guida l'utente nell'allegazione della documentazione sanitaria, indicando una possibile classificazione dei *file* da inserire.

La documentazione da allegare *online* è accettata solo se in formato PDF e con una dimensione massima di 2 MB per ogni documento.

2. Procedura VOA per le CMI ASL

I documenti allegati sono resi disponibili alla Commissione Medica Integrata ASL che potrà pronunciarsi con la redazione di un verbale agli atti, che viene successivamente trasmesso ai sistemi informativi dell'INPS per la validazione. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la CMI può comunque procedere con la convocazione a visita diretta dell'interessato.

Il servizio "Allegazione documentazione Sanitaria" determina una variazione del flusso operativo della procedura VOA, di seguito illustrato:

1. modifica del processo di "Invio domanda" e del processo di "Assegnazione automatica": le nuove domande acquisite non sono immediatamente rese disponibili alla funzione di calendarizzazione della ASL, ma rimangono in attesa che decorrano i tempi utili per il cittadino di allegare la documentazione sanitaria. Questo intervallo di tempo è configurabile da ogni singola ASL e va formulato separatamente: il termine previsto di *default* dalla procedura per le domande di cui alla legge 9 marzo 2006, n. 80 (oncologiche), è pari a 5 giorni, per le domande non oncologiche è pari a 15 giorni;
2. modifica della funzionalità "Gestione documentazione sanitaria": la funzione consente la consultazione della documentazione sanitaria allegata dal cittadino. La CMI ASL può comunque allegare ulteriore documentazione a completamento dell'*iter* accertativo;
3. nuova funzionalità "Valutazione documentazione sanitaria": questa nuova funzione consente la valutazione preliminare della documentazione sanitaria trasmessa dal cittadino.

Il medico che procede alla validazione della documentazione può operare in uno dei seguenti modi:

- validare la documentazione come idonea, per poi redigere il verbale agli atti;
- non validare la documentazione perché incompleta o non idonea. In tale caso la domanda viene immediatamente resa disponibile per la calendarizzazione e la conseguente convocazione a visita;

4. modifica della funzionalità "Acquisizione Verbale Telematico Asl": nella fase di redazione del verbale è possibile associare i documenti sanitari allegati che sono stati considerati utili per la formulazione del giudizio. Questo consente alla CMI ASL di registrare come collegati al verbale i documenti sulla base dei quali è stata espressa la valutazione;

5. modifica della funzionalità "Consultazione Domande": è stato inserito un nuovo filtro di ricerca "In attesa allegazione cittadino", che consente la visualizzazione dell'elenco delle domande per le quali il cittadino è ancora nei tempi utili per potere aderire alle disposizioni dell'articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020 (tempo configurabile dalla singola ASL per le domande oncologiche e non oncologiche).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi